

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA
FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE
VOLONTARIO COMUNALE**

(Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.2 del 21/01/2020)

ART. 1- FINALITA'

Il Comune di Ragusa istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art. 2 - VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta, e smaltimento dei rifiuti costituisce servizio volontario non retribuito e non da luogo ad alcun rapporto di lavoro. L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 3- FIGURE COSTITUENTI IL RAPPORTO DI VOLONTARIATO

Ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia, giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente regolamento, la vigilanza e la conseguente segnalazione agli organi competenti comunali che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente. Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente del Comune per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge. I soggetti incaricati dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, "Ispettore Ambientale Comunale" la figura di volontario che espleta il servizio di vigilanza e segnalazioni delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei Regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla difesa dell'ambiente. Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

Art. 5. NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione del corso di formazione di cui al successivo art.10, specificatamente per l'accertamento delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali. Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato in qualsiasi momento.

A tale fine, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente della Polizia Locale adotterà apposito avviso pubblico con il quale si invitano tutti i cittadini, in possesso dei requisiti prescritti, a comunicare all'Ente la propria disponibilità.

Art. 6 - INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

L'incarico di ispettore ambientale volontario è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza. L'ispettore ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco. All'ispettore ambientale comunale, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di ispettore ambientale ricoperto. L'ispettore ambientale comunale, nell'espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta fornita ufficialmente dal Comune di Ragusa. L'espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune.

Art. 7 - ATTIVITA' E FUNZIONI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Gli ispettori ambientali esplicano le attività che si estrinsecano sinteticamente:

- a) Vigilanza ambientale, **segnalazioni** circa il rispetto dei Regolamenti e ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e del decoro urbano;
- b) Formative ed educative dei cittadini sulle modalità e corretto conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
- c) Finalizzate a prevenire che gli utenti possono arrecare danno all'ambiente, all'immagine e al decoro urbano;
- d) Volte a segnalare alla Polizia Municipale violazioni commesse da utenti tra le quali:
 - 1) abbandono e/o deposito incontrollato e/o fuori dagli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani;
 - 2) il conferimento di rifiuti ingombranti e RAEE nel circuito di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - 3) il non corretto conferimento di rifiuti urbani e assimilati per i quali è istituita la raccolta differenziata ivi incluso mancato rispetto orari, calendario di raccolta porta a porta ed il posizionamento dei contenitori;
 - 4) mancata rimozione delle deiezioni animali o mancanza dotazione attrezzatura idonea alla loro rimozione.

L'Amministrazione Comunale provvederà, per il tramite del Comando P.M., alla predisposizione del modello di **segnalazione** della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.

Art. 8 - DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio come stabilito dal Comune tramite il coordinatore;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 48 ore al comune;
- portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;
- **tutti gli ispettori sono tenuti ad indossare casacca di colore verde con dicitura “ ispettore volontario ambientale”.**
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.
- E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

Art. 9- SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionali preposti (Polizia Municipale - Carabinieri Corpo Forestale dello Stato Polizia Provinciale -Polizia di Stato Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale comunale; tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico. Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art. 10 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE

Il comune, sulla base delle risultanze dell'avviso pubblico, organizza un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti ispettori ambientali comunali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso. Il corso di formazione **con esame finale**, della durata di 20 ore, sarà tenuto da esperti individuati dal Segretario Comunale.

Art. 11 – TURNI DI SERVIZIO

Il personale volontario impiegato nelle attività di cui al presente Regolamento presterà servizio per tre/quattro ore al giorno, da concordare con il Dirigente dell'Area Polizia Municipale, o un suo delegato, verificando la disponibilità dei singoli volontari in quanto trattasi di attività di volontariato. L'organizzazione dei turni, con cadenza settimanale, sarà a carico degli stessi volontari. Il personale volontario che per motivi personali per un periodo prolungato superiore a due mesi non potrà dare la propria adesione, dovrà fare apposita richiesta per evitare la revoca del decreto sindacale di nomina. La valutazione della richiesta è rimessa alla discrezionalità del Sindaco.

Art. 12 - CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Comune di Ragusa, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 3, del presente Regolamento, può sottoscrivere apposite convenzioni con una o più associazioni ambientali di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative e presenti sul territorio comunale.

Le associazioni di volontariato che possiedono i requisiti di cui al comma precedente e siano a tanto interessate, avanzano istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Dirigente dell'Area Ambiente. Il Comune di Ragusa, ove ritenuto necessario per sollecitare la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, può pubblicare apposito Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse. La sottoscrizione della convenzione rimane comunque subordinata all'autonoma valutazione compiuta con propria Deliberazione dalla Giunta Comunale, previa istruttoria del Dirigente dell'Area Ambiente.

Le convenzioni di cui al comma 1 regolano il contributo delle associazioni di volontariato che le sottoscrivono all'organizzazione del Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale e controllo, deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti.

In particolare, attraverso le convenzioni, le associazioni interessate:

- a) si impegnano attraverso i propri associati, nominati, ove ne posseggano i requisiti, secondo le modalità del presente Regolamento, a svolgere le funzioni di Ispettore Ambientale Comunale;
- b) si impegnano a fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle dotazioni esistenti, mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste;
- c) si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, fermo restando:
 - il rispetto degli obblighi assunti dei singoli Ispettori, anche in ragione di quanto previsto dal precedente articolo in materia di doveri ispettore ambientale;
 - le prerogative di organizzazione del Servizio riservate al Comune di Ragusa;
 - le funzioni assegnate dal presente Regolamento all'Area Ambiente, ed al Comando di Polizia Municipale;
- d) si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali, riferendo con cadenza bimestrale al Dirigente dell'Area con apposite e dettagliate relazioni.

Nell'ambito delle convenzioni di cui ai commi precedenti, il Comune di Ragusa nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, può riconoscere un contributo annuale alle spese sostenute dalle associazioni, eventualmente quantificato in via convenzionale e parametrato al numero di soci dell'associazione nominati Ispettori Ambientali Comunali e che prestino effettivamente il previsto servizio volontario.

L'eventuale contributo di cui al comma precedente non assume, nè può assumere, valore di corrispettivo, di modo che l'obbligazione al riconoscimento dello stesso sorge solo ed esclusivamente, sussistendo la dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio Comunale attraverso il Bilancio di Previsione dell'Ente e/o dalla Giunta Comunale attraverso l'approvazione del Piano Esecutivo di gestione anche provvisorio, al momento di adozione del relativo impegno di spesa del Dirigente dell'Area , in assenza del quale alcuna pretesa potrà essere avanzata dall'associazione che ha sottoscritto la convenzione di cui al presente articolo.

L'importo dell'eventuale contributo di cui al precedente comma 4 è stabilito e/o variato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

Il Dirigente dell'Area potrà autorizzare le Associazioni che abbiano sottoscritto le convenzioni di cui al presente articolo a svolgere attività il cui espletamento comporti delle "spese vive" che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione esclusivamente in presenza dell'adozione di apposita determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nonchè nei limiti di importo del conseguente impegno contabile.

Art. 13- COMPITI DEL COMUNE

Il Comune, quale ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare: provvedere all'assicurazione contro infortuni degli ispettori ambientali comunali; nomina il coordinatore, **funzionario dell'Ente**, che predisporre programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio; riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge.

Art. 14- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore dell'atto con il quale è stato approvato.

Per il 2020, l'avviso verrà adottato entro 30 gg dall'approvazione del presente regolamento.